

Art. 4 LOC

Scheda commentata della versione introdotta con la revisione 2008 della LOC

(estratto da "LOC. Revisione 2008. Informazione – Direttive", SEL, novembre 2008)

Art. 4

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Suddivisioni</p> <p>¹La parte di un comune costituita da un aggregato di case abitate, topograficamente distinto e separato dal capoluogo, costituisce una frazione, se il regolamento comunale le attribuisce tale qualità.</p> <p>²Il numero e la denominazione delle frazioni possono essere variati con la procedura prevista per la modificazione del regolamento.</p> <p>³Il regolamento comunale può parimenti prevedere una suddivisione interna per quartieri o circondari disciplinandone il funzionamento e l'organizzazione.</p>	<p>Suddivisioni</p> <p>¹La parte di un comune costituita da un aggregato di case abitate, topograficamente distinto e separato dal capoluogo, costituisce una frazione, se il regolamento comunale le attribuisce tale qualità.</p> <p>²Il regolamento comunale può parimenti prevedere una suddivisione per quartieri, definendone i confini.</p> <p>³L'organizzazione delle frazioni e dei quartieri è disciplinata dal regolamento comunale. I relativi organi hanno funzione consultiva, riservato il diritto di ottenere risposta da parte del municipio nei tempi previsti dal regolamento comunale.</p> <p>⁴Il numero e la denominazione delle frazioni e dei quartieri possono essere variati con la procedura prevista per la modifica del regolamento comunale.</p>

La modifica riguarda: **Tema dell'organizzazione di quartieri e frazioni**

Articoli correlati modificati

art. 91 LOC, art. 112 LOC - cfr. anche scheda di questi articoli

Commento alle modifiche agli artt. 4, 91, 112 LOC

Per le motivazioni di dettaglio: cfr. Messaggio governativo 5897 del 6 marzo 2007 e Rapporto della Commissione della legislazione del 2 aprile 2008.

La tematica dell'organizzazione di quartieri e di frazioni si è riproposta in concomitanza con le aggregazioni comunali. Di fronte all'allargamento del territorio e alla scomparsa dei vecchi Comuni, in taluni comprensori è emersa l'esigenza di trovare e dare forma a "canali" privilegiati, non

corrispondenti agli organi istituzionali comunali, entro i quali le aspettative della popolazione potessero trovare particolare ascolto.

La scelta è stata quella di **confermare** la situazione attuale secondo la quale:

- Quartieri e Frazioni così come la relativa organizzazione devono essere regolati nel ROC. Sarà pertanto il Regolamento comunale a statuire su aspetti quali: numero e estensione di Quartieri e Frazioni, gremi all'interno degli stessi e relativi ambiti di azione, eventuale supporto da parte di servizi dell'amministrazione comunale al loro funzionamento, obblighi di incontro con la popolazione, indennità ai rappresentanti in Commissioni di quartiere, ecc. (art. 4 cpv. 1, 2, 3). Inoltre modifiche nell'assetto di Quartieri e Frazioni richiederanno modifiche del regolamento comunale (art. 4 cpv. 4).

cfr. **Allegato**: modelli di articoli ROC con organizzazione quartieri e frazioni

- Commissioni di Quartiere, Assemblee, ecc. continueranno ad avere **valenza consultiva** (art. 4 cpv. 3).

Modifiche rispetto alla situazione attuale:

- affinché Commissioni, Assemblee di Quartiere/Frazione, ecc. possano esercitare pienamente il loro ruolo consultivo è essenziale che gli organi istituzionali si attivino nei termini e nei modi previsti dal Regolamento comunale (vedi ad esempio con incontri quadriennali con la popolazione, ecc.). Per il Municipio vi è quindi un obbligo di procedere come previsto dal Regolamento comunale. Di conseguenza è stato relativizzato il principio dell'art. 91 cpv. 3 LOC (attivazione delle commissioni municipali a discrezione del Municipio) e pure rivisto l'art. 112 LOC. Relativamente a organi di quartiere, ecc. il Municipio **deve** attivarsi come previsto dal Regolamento comunale.
- all'art. 4 cpv. 4 LOC il Gran Consiglio, su proposta della Commissione della Legislazione, ha introdotto un diritto di risposta degli organi di quartiere, ecc.. Saranno i singoli Comuni, tramite il loro regolamento comunale, a stabilire entro quale termine la risposta deve essere fornita. Si tratta negli effetti di un diritto assimilabile a quello che deriva da una petizione (art. 8 Cost. cant): i municipi hanno quindi un obbligo di prendere posizione e rispondere, non però di procedere come richiesto da Commissioni, Assemblee ecc. dato il loro ruolo consultivo.

Allegato scheda art. 4

*Esempi di regolamentazione comunale in tema di Quartieri e Frazioni
(stato anno 2008)*

Modello ROC Capriasca

E' prevista l'istituzione di Assemblee di Quartiere:

- sono aperte ai residenti che hanno compiuto 16 anni;
- la convocazione avviene tramite il Municipio, almeno una volta nel quadriennio o su richiesta del 10% dei residenti;
- le Assemblee di Quartiere si danno una loro organizzazione interna ed hanno valenza esclusivamente consultiva su questioni concernenti il Quartiere.

Modello ROC Mendrisio

E' per ora prevista l'istituzione di Commissione di Quartiere di Salorino:

- è nominata dal Municipio per il quadriennio con 7 membri;
- la convocazione avviene tramite il Municipio o il Presidente;
- la Commissione di Quartiere ha valenza esclusivamente consultiva su questioni locali: argomenti di carattere urbanistico, sociali, di sicurezza pubblica, culturali, ecc.

Modello ROC Lugano

Il ROC prevede la suddivisione in Quartieri e li elenca.

Il ROC stabilisce poi:

- la posa di un albo in ogni quartiere; uffici elettorali per quartieri;
- il Municipio deve tener conto di un'equa ripartizione dei servizi dell'amministrazione nei Quartieri;
- CQ nominate dal Municipio per il quadriennio, da 3 a 11 membri;
- il Municipio istituisce un Ufficio Commissioni di quartiere di supporto alle CQ;
- le CQ hanno valenza esclusivamente consultiva su questioni di valenza locale; compiti: individuare problemi da riportare per il tramite Ufficio Commissioni di Quartiere ai servizi o al Municipio; esprimere pareri su problemi di carattere urbanistico, sociali, di sicurezza pubblica, culturali, ecc.; convocare AQ;
- le CQ sono convocate dal Municipio o dal Presidente;
- é previsto un incontro fra Municipio e Commissioni, almeno una volta all'anno; inoltre un incontro quadriennale fra Municipio e popolazione dei Quartieri.

Secondo la modifica all'art. 4 cpv. 3 LOC, alla formulazioni di questi modelli i Regolamenti comunali, nel relativo articolo di ROD si potrebbe aggiungere la seguente locuzione:

Il Municipio si attiva come previsto al cpv. ... e risponde per iscritto alle richieste degli organi di Quartiere/Frazione entro ... giorni/mesi.